

**AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E STAZIONE APPALTANTE  
UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA**

**(Città metropolitana di Bologna)**

Sede legale: via dei Mille n. 9 - 40033 Casalecchio di Reno (BO)

pec: unione.renolavinosamoggia@cert.cittametropolitana.bo.it

Trasmessa a mezzo PEC

Spett. Operatore economico invitato

Oggetto:

**LETTERA DI INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA**

procedura: negoziata articolo 36, comma 2, lettera c-bis), del decreto legislativo n. 50 del 2016  
criterio: offerta del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, mediante ribasso sull'elenco prezzi unitari posto a base di gara,  
ai sensi dell'articolo 36, comma 9-bis, e dell'articolo 95, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016

**Lavori di "Intervento di consolidamento pendici in località Calderino nel Comune di Monte San Pietro (BO)"**

CUP: G32H18000160001

CIG: 81290028A8

**LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO ASSOCIATO GARE**

**INVITA**

Codesto spettabile operatore economico, fermi restando i requisiti di ammissibilità, a partecipare alla procedura negoziata in oggetto presentando apposita offerta, intendendosi, con l'avvenuta partecipazione, pienamente riconosciute e accettate tutte le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dalla presente lettera di invito e dal Capitolato speciale d'appalto integrante il progetto approvato, alle condizioni che seguono.

Resta fermo che il presente invito non costituisce presunzione di ammissibilità e che la Stazione appaltante può procedere all'esclusione anche in ragione di cause ostative non rilevate durante lo svolgimento della procedura o intervenute successivamente alla conclusione della medesima.

Ai sensi dell'articolo 48, comma 11, del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'operatore economico invitato individualmente ha la facoltà di partecipare e di trattare per sé o quale mandatario di operatori raggruppati.

**PREMESSE**

**INDIVIDUAZIONE DELL'INTERVENTO – NOTIZIE GENERALI SUI LAVORI**

**1.1. Provvedimento di indizione (articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016):**

procedura indetta con determinazione del Servizio Tecnico, valorizzazione del territorio e aree montane n. 666 del 06/12/2019 e determinazione del Servizio Associato Gare n. 724 del 23/12/2019.

**1.2. Validazione (articolo 26, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016):**

progetto posto a base di gara validato dal Responsabile del procedimento con provvedimento protocollo n. 28386 del 28/11/2019;

**2. Tipo di appalto:**

sola esecuzione dei lavori, articolo 59, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

**3. Luogo di esecuzione:**

località Calderino in Comune di Monte San Pietro (BO)

**4. Breve descrizione dell'intervento:**

consolidamento di una porzione di versante interessato da una forma di erosione concentrata di tipo calanchiva su due impluvi sovrastanti l'abitato di Calderino - nello specifico vedi elaborati di progetto.

**5. Ammissibilità di varianti:** sì  no

**6. Quantitativo o entità dell'appalto (in euro, IVA esclusa)**

1)	367.315,46	Lavori, soggetti a ribasso
2)	22.893,19	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso

**7. Categoria/e di cui all'allegato A al d.P.R. n. 207 del 2010:**

Categoria prevalente: OG8, classifica II

**8. Durata dell'appalto o termine di esecuzione**

Giorni: 120 (centoventi) naturali e consecutivi che s'intendono decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori; la consegna dei lavori, e relativo verbale, avverrà entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di stipula del contratto.

**9. Modalità di stipulazione del contratto e di contabilizzazione:**

A **misura** ai sensi degli articoli 3, comma 1, lettera eeeee), e 59, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e dell'articolo 43, comma 7, del d.P.R. n. 207 del 2010.

**10. Criterio di affidamento: offerta del prezzo più basso**

mediante ribasso sull'elenco prezzi unitari posto a base di gara, ai sensi dell'articolo 36, comma 9-bis, e dell'articolo 95, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

**11. Subappalto**

La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, salvo i casi previsti dall'art. 105, comma 13, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

**PARTE PRIMA**  
**PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA**

**1. Modalità di presentazione dell'offerta:**

Per l'espletamento della gara l'Unione si avvale del portale del mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni (MePA) di Consip S.p.A. **accessibile dal sito [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it)**.

Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara; gli operatori riceveranno una comunicazione di invito all'indirizzo di posta che hanno depositato nel portale MePA al momento della registrazione.

Al fine della partecipazione alla presente procedura è pertanto indispensabile:

- un personal computer collegato ad internet e dotato di un browser;
- la firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38, comma 2, del D.P.R. 28/12/2000 n. 445;
- la registrazione/abilitazione al portale MePA con le modalità e in conformità alle indicazioni del sito [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it). L'abilitazione viene preventivamente controllata dalla stazione appaltante che procede agli inviti.

La presentazione dell'offerta, i chiarimenti e tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relativi alla procedura devono essere effettuati esclusivamente attraverso il portale MePA, quindi per via telematica, mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale.

Ogni operazione effettuata attraverso il portale MePA è memorizzata nel registro di sistema quale strumento con funzioni di attestazione e tracciabilità di ogni azione compiuta e si intende compiuta nel giorno e nell'ora risultanti dalle registrazioni stesse.

Le registrazioni di sistema relative alle operazioni eseguite nell'ambito della partecipazione alla presente procedura sono conservate a sistema e fanno piena prova nei confronti degli utenti del portale MePA.

Le registrazioni di sistema sono effettuate ed archiviate digitalmente in conformità alle disposizioni tecniche e normative di cui all'art. 43 del decreto legislativo n. 82 del 2005.

**L'offerta economica di cui al successivo Capo 3 e la documentazione di cui ai successivi Capi 2, 2.1 e 2.2, dovranno essere caricate sul portale MePA entro il termine perentorio del**

<b>Giorno:</b>	<b>Mercoledì</b>	<b>Data:</b>	<b>12 febbraio 2020</b>	<b>Ora:</b>	<b>12:00</b>
----------------	------------------	--------------	-------------------------	-------------	--------------

Si consiglia ai concorrenti di provvedere al caricamento con congrua preparazione e non negli ultimi istanti onde evitare di non riuscire a presentare l'offerta a causa di eventuali malfunzionamenti del sistema. L'Unione non è responsabile di eventuali malfunzionamenti del portale MePA.

**2. Contenuto della busta amministrativa – Documentazione amministrativa:**

Il "PASSOE" dell'offerente, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera b), della deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 157 del 17 febbraio 2016, rilasciato dalla stessa Autorità nell'ambito del sistema AVCPASS, per l'accesso alla Banca dati di cui all'articolo 216, comma 13, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Inoltre obbligatoriamente:

- a) dichiarazioni relative alle condizioni di ammissione con la quale l'offerente dichiara:
  - a.1) la propria situazione personale (possessione dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione) di cui al successivo Capo 2.1;
  - a.2) il possesso dei requisiti di ordine speciale relativi alla capacità tecnica di cui al successivo Capo 2.2;
- b) garanzia provvisoria, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per un importo non inferiore a **7.804,17 euro** (pari al 2% dell'importo a base di gara) costituita, a scelta dell'offerente, da:
  - b.1) cauzione costituita, a scelta dell'offerente, con bonifico sul conto corrente di cui al codice IBAN IT85Y0200805403000100764449 intestato a questa stazione appaltante, in assegno circolare non trasferibile intestato a questa stazione appaltante o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, versati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Stazione appaltante;
  - b.2) fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993 che svolgono in via

- esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo n. 58 del 1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa; **la fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante e con efficacia non inferiore a giorni dalla data di presentazione dell'offerta;** tali condizioni si intendono soddisfatte se la cauzione è prestata con la scheda tecnica 1.1 di cui allo schema tipo 1.1, approvato con d.m. n. 31 del 2018; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente costituito la fideiussione deve essere intestata a tutti i soggetti che intendono raggrupparsi o consorziarsi;
- c) impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, ai sensi dell'articolo 93, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto (garanzia definitiva) di cui all'articolo 103 del decreto legislativo n. 50 del 2016, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario; tale impegno:
- c.1) deve essere prodotto e sottoscritto mediante atto autonomo se la garanzia provvisoria è prestata in una delle forme di cui alla precedente lettera b), punto b.1);
- c.2) si intende assolto e soddisfatto se la cauzione è prestata in una delle forme di cui alla precedente lettera b), punto b.2), mediante la scheda tecnica 1.1 di cui allo schema tipo 1.1, approvato con d.m. n. 31 del 2018; o riportato espressamente all'interno della fideiussione o in appendice o allegato alla stessa;
- d) **limitatamente ai concorrenti la cui offerta è sottoscritta da un procuratore o institore:** scrittura privata autenticata o atto pubblico di conferimento della procura speciale o della preposizione institoria o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera u), del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante la sussistenza e i poteri conferiti con la procura speciale o con la preposizione institoria, con gli estremi dell'atto di conferimento ai sensi degli articoli 1393 e 2206 del codice civile; l'assenza di tale documentazione non è causa di esclusione se è presentata a corredo dell'offerta collocata nella busta interna, ai sensi del successivo Capo 3, lettera a);
- e) **limitatamente ai concorrenti che ricorrono al subappalto:** fermo restando che il subappalto non può superare la quota del quaranta per cento dell'importo complessivo del contratto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 105, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016, una dichiarazione, ai sensi dell'articolo 105, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016, con la quale il concorrente indica quali lavori intende subappaltare e, se del caso, in quale quota;
- f) **limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari,** ai sensi dell'articolo 48, commi 1, 3, 4, 5, 7, primo periodo, 11 e 12, del decreto legislativo n. 50 del 2016:
- f.1) se già formalmente costituiti: copia autentica dell'atto di mandato collettivo speciale irrevocabile, con l'indicazione dell'operatore economico designato quale mandatario o capogruppo, della quota di partecipazione al raggruppamento e dei lavori o della parte di lavori da affidare a ciascun operatore economico raggruppato o consorziato; in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato, indicandone gli estremi e riportandone i medesimi contenuti;
- f.2) se non ancora costituiti: dichiarazione di impegno, in caso di aggiudicazione, alla costituzione mediante conferimento di mandato collettivo speciale irrevocabile all'operatore economico designato esplicitamente quale mandatario o capogruppo, corredato dall'indicazione della quota di partecipazione al raggruppamento e dei lavori o della parte di lavori da affidare a ciascun operatore economico raggruppato o consorziato, ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- f.3) in ogni caso, per ciascun operatore economico raggruppato o consorziato o che intende raggrupparsi o consorziarsi: dichiarazioni relative alla situazione personale (possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione) e al possesso dei requisiti di ordine speciale di cui rispettivamente ai successivi Capi 2.1 e 2.2, presentate e sottoscritte distintamente da ciascun operatore economico in relazione a quanto di propria pertinenza;
- g) **limitatamente ai consorzi stabili, nonché ai consorzi di cooperative o di imprese artigiane:**
- g.1) ai sensi dell'articolo 48, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, devono indicare se intendano eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile o se

ricorrano ad uno o più operatori economici consorziati e, in quest'ultimo caso, devono indicare il consorziato o i consorziati esecutori per i quali il consorzio concorre alla gara;

g.2) il consorziato o i consorziati indicati quali esecutori per i quali il consorzio concorre ai sensi del punto g.1) devono possedere i requisiti di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e presentare le dichiarazioni di cui al successivo Capo 2.1;

- h) **limitatamente ai concorrenti che ricorrono all'avvalimento**: dichiarazioni e documentazione prescritta dall'articolo 89 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- i) dichiarazione, anche per le finalità previste dall'articolo 76 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con la quale si rende noto, a titolo collaborativo e acceleratorio e la cui assenza non è causa di esclusione :
- i.1) il domicilio eletto per le comunicazioni;
- i.2) l'indirizzo di posta elettronica certificata e l'indirizzo di posta elettronica;
- j) attestazione di avvenuto pagamento del contributo di **euro 35,00** a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione. Per eseguire il pagamento è necessario iscriversi on-line al "Servizio Riscossione Contributi" al portale [www.anticorruzione.it](http://www.anticorruzione.it); l'operatore economico iscritto deve collegarsi al "Servizio Riscossione Contributi" con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura di riferimento

#### **CIG 81290028A8**

il sistema consente le seguenti modalità di pagamento del contributo:

- on-line mediante carta di credito dei circuiti Visa e Visa Electron (con la gestione del protocollo "certified by"), MasterCard (con la gestione del protocollo "secure code"), Diners, American Express. A riprova dell'avvenuto pagamento, l'operatore economico otterrà la ricevuta di pagamento (da stampare e allegare alla documentazione) all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta resterà disponibile accedendo alla lista dei "pagamenti effettuati" sul "Servizio Riscossione Contributi";
  - in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal "Servizio Riscossione Contributi", presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. L'operatore economico al momento del pagamento **deve verificare l'esattezza dei dati** riportati sullo scontrino rilasciato dal punto vendita (**il proprio codice fiscale e il CIG della procedura alla quale intende partecipare**). Lo scontrino deve essere allegato alla documentazione;
- k) dichiarazione di avere, direttamente o con delega a personale dipendente, esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico estimativo, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto, attestando altresì di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;
- l) **ai fini della acquisizione del DURC** a titolo collaborativo e acceleratorio, la cui assenza non è causa di esclusione: modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» oppure, in alternativa, indicazione:
- l.1) del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
- l.2) per l'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;
- l.3) per l'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza;
- l.4) per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza;

Non è previsto l'utilizzo del documento unico di gare europeo (DGUE) ai sensi di quanto previsto dal punto 2, quarto e quinto capoverso, della circolare 18/07/2016 n. 3 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Gu n. 174 del 27/07/2016).

#### **2.1. Situazione personale dell'offerente: (articoli 45, 48, 80 e 83, del decreto legislativo n. 50 del 2016).**

Una o più dichiarazioni, redatte ai sensi della Parte Terza, Capo 1, attestanti le seguenti condizioni:

- 1) **requisiti di idoneità professionale** di cui all'articolo 83 del decreto legislativo n. 50 del 2016, costituiti dall'iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura; la

dichiarazione deve essere completa dei numeri identificativi e della località di iscrizione, nonché delle generalità di tutte le seguenti persone fisiche:

- il titolare e i direttori tecnici, in caso di impresa individuale;
- tutti i soci e i direttori tecnici, in caso di società in nome collettivo;
- tutti i soci accomandatari e i direttori tecnici, in caso di società in accomandita semplice;
- tutti i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, i membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, i direttori tecnici, in caso di altro tipo di società o consorzio;
- **limitatamente alle società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro**: il socio unico, il socio con partecipazione almeno del 50 per cento per le società con due, tre o quattro soci, ambedue i soci in caso di società con due soli soci con partecipazione paritaria al 50 per cento (in ogni caso persone fisiche), i direttori tecnici;
- il procuratore o l'institore, munito di potere di rappresentanza idoneo in relazione alla gara, se questi è il soggetto che ha sottoscritto l'offerta, ai sensi del Capo 2, lettera d);

2) **requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione** di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016, alle condizioni di cui allo stesso articolo 80, dichiarati come segue:

- a) di non essere stato sottoposto a fallimento e di non trovarsi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo e che non è in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; ai sensi dell'articolo 186-bis del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 è ammesso il concorrente che ha depositato la domanda per l'ammissione al concordato preventivo a condizione che non si tratti di mandatario o capogruppo, che nessun altro operatore economico raggruppato o consorziato con il concorrente sia assoggettato a procedura concorsuale e che il concorrente allegghi:
  - successivamente al deposito della domanda di cui all'articolo 161 del predetto R.D., l'autorizzazione alla partecipazione rilasciata dal tribunale, e, dopo il decreto di apertura della procedura di concordato preventivo di cui all'articolo 163 del R.D. n. 267 del 1942, dal giudice delegato, o una dichiarazione sostitutiva che riporti gli estremi di tali autorizzazioni;
  - una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del predetto R.D., che attesta la conformità al piano di concordato e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;
  - **se rientrante nel caso previsto dall'articolo 110, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016**: avalimento dei requisiti di altro operatore;
  - **se rientrante nel caso previsto dall'articolo 110, comma 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016**: dichiarazione di altro operatore ausiliario in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto;
- b) che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto; le predette dichiarazioni sono obbligatorie per:
  - tutte le persone fisiche di cui al precedente numero 1);
  - i direttori tecnici di cui all'articolo 87 del d.P.R. n. 207 del 2010;
- c) che non è stata pronunciata condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati: **a)** delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973 n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; **b)** delitti, consumati o tentati, di cui

agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile; **b-bis**) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; **c**) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee; **d**) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; **e**) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007 n. 109 e successive modificazioni; **f**) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24; **g**) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. *(Per effetto dell'art. 80, comma 3, ultimo periodo del decreto legislativo n. 50 del 2016, non è necessario indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima, sempre che la riabilitazione, l'estinzione o la revoca sia stata dichiarata con provvedimento dell'autorità giudiziaria giudiziaria).* Le predette dichiarazioni sono obbligatorie per:

- tutte le persone fisiche di cui al precedente numero 1);
  - i direttori tecnici di cui all'articolo 87 del d.P.R. n. 207 del 2010;
- d) **limitatamente ai soggetti organizzati in forma societaria** : che nell'anno antecedente la data della lettera di invito non è stata accertata in via definitiva la violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge n. 55 del 1990, e in ogni caso di violazione del divieto di intestazione fiduciaria, che tale violazione è stata rimossa;
- e) che non sono state commesse gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro nonché, nell'esecuzione di appalti pubblici e di concessioni, agli obblighi in materia ambientale, sociale e dei lavori stabiliti dalla normativa europea e nazionale, nei contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X al decreto legislativo n. 50 del 2016;
- f) che non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali;
- f-bis) che non ha tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio; che non ha fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione; che non ha omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- f-ter) che non ha dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili;
- f-quater) che non ha commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;
- g) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti, comportanti omessi pagamenti per un importo superiore a quello di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973; costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione ;
- h) che non vi sono iscrizioni nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC, per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti;
- i) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito; sono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° gennaio 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale; costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad

impugnazione;

- l) che il numero dei propri dipendenti, calcolato con le modalità di cui all'articolo 4 della legge n. 68 del 1999, tenuto conto delle esenzioni per il settore edile di cui all'articolo 5, comma 2, della stessa legge:
- è inferiore a 15;
  - è compreso tra 15 e 35;
  - è superiore a 3,
- ed è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 68 del 1999;
- m) che non è stata irrogata la sanzione di interdizione di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 231 del 2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, e che non sono stati adottati provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
- n) che non risulta iscritta nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione;
- o) che non ricorrono le seguenti condizioni: pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991 (in quanto commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale o al fine di agevolare l'attività delle associazioni mafiose previste dallo stesso articolo), non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge n. 689 del 1981 (fatto commesso nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa); la circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente la data della lettera di invito;
- p) che, rispetto ad un altro partecipante alla presente gara, non si trova oppure si trova in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale; a tal fine deve dichiarare, alternativamente:
- di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
  - di non essere a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti che si trovano in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
  - di essere a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti che si trovano in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- 3) le dichiarazioni relative ai provvedimenti di cui al precedente **numero 2), lettera b)**, (cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto), e al precedente **numero 2), lettera c)**, (sentenze definitive o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale), devono riguardare anche i soggetti di cui allo stesso numero 2, lettere b) e c), che siano **cessati dalla carica** nell'anno antecedente la data della lettera di invito; pertanto il candidato deve dichiarare:
- a) se vi sono oppure non vi sono soggetti, tra quelli di cui al numero 2, lettere b) e c), cessati dalla carica nell'ultimo anno antecedente la data della lettera di invito;
- b) se vi sono tali soggetti cessati:
- l'indicazione di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, in capo a tali soggetti cessati, corredati dalla dimostrazione che vi è stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata dei soggetti cessati;
  - l'indicazione delle sentenze definitive o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, in capo a tali soggetti cessati, corredati dalla dimostrazione che vi è stata completa ed

effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata dei soggetti cessati;

- l'assenza dei citati provvedimenti di natura penale;
- 4) **assenza di partecipazione plurima**, ai sensi dell'articolo 48, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, ovvero che alla stessa gara non partecipa contemporaneamente:
  - a) individualmente e in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, oppure in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario;
  - b) individualmente o in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario e quale consorziata di un consorzio stabile o di un consorzio di cooperative o di imprese artigiane per la quale il consorzio concorre e a tal fine indicata per l'esecuzione;
- 5) impegno all'accettazione e sottoscrizione, in caso di aggiudicazione, del patto di integrità / protocollo di legalità, adottato o sottoscritto dalla Stazione appaltante in ogni momento prima della conclusione del contratto;

## **2.2. Requisiti di ordine speciale: capacità tecnica.**

**(articolo 83, comma 2, d.lgs. n. 50 del 2016, articolo 61 del d.P.R. n. 207 del 2010).**

Una o più dichiarazioni, redatte ai sensi della Parte Terza, Capo 1, della presente lettera di invito, attestanti il possesso dei requisiti di cui al combinato disposto degli articoli 83 e 89, comma 11, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e dell'articolo 92 del d.P.R. n. 207 del 2010, sostitutive di adeguata attestazione SOA in corso di validità, come segue:

- a) attestazione SOA nella categoria OG 8, in classifica II
- b) raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di tipo orizzontale di cui all'articolo 48 commi 1, 3 e 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e all'articolo 92, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010:
  - b.1) ogni operatore economico raggruppato o consorziato deve essere in possesso del requisito in proporzione alla quota di partecipazione costituita dalla parte di lavori per la quale si qualifica e che intende assumere nell'ambito del raggruppamento;
  - b.2) la quota di partecipazione di cui al precedente punto b.1), e la relativa misura del requisito:
    - per l'operatore economico mandatario o capogruppo non può essere inferiore al 40% del totale richiesto al concorrente singolo e deve essere in misura maggioritaria rispetto a ciascun operatore economico mandante;
    - per ciascun operatore economico mandante non può essere inferiore al 10% del totale richiesto al concorrente singolo;
  - b.3) il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario nel suo insieme deve possedere il requisito nella misura richiesta al concorrente singolo;

## **2.3. Precisazioni in relazione ai requisiti di cui al precedente Capo 2.2:**

- a) in alternativa all'attestazione SOA, l'offerente può presentare una dichiarazione sostitutiva della stessa, riportante tutti i contenuti rilevanti dell'originale (rappresentanti legali, direttori tecnici, organismo di attestazione emittente, date di emissione e di scadenza, categorie di attestazione pertinenti la gara);
- b) ai sensi dell'articolo 61, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, la qualificazione in una categoria di cui alla lettera a), abilita il concorrente nei limiti dell'importo della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari la qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico raggruppato o consorziato nei limiti dell'importo della propria classifica incrementata di un quinto a condizione che esso sia qualificato per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.

## **3. Contenuto della busta economica - Offerta economica.**

In questa sezione del portale MePa deve essere contenuta esclusivamente l'offerta economica, fatte salve le eccezioni di seguito descritte nel presente Capo.

L'offerta è redatta mediante dichiarazione di ribasso percentuale sull'elenco prezzi unitari posto a base di gara, ai sensi dell'articolo 36, comma 9-bis, e dell'articolo 95, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, con le seguenti precisazioni:

- a) l'offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'offerente o da altro soggetto avente i medesimi poteri, come risultante dalla documentazione presentata ai sensi del precedente Capo 2, numero 1);
- b) il ribasso è indicato obbligatoriamente in cifre ed in lettere; in caso di discordanza tra il ribasso indicato in

cifre e quello indicato in lettere prevale il ribasso percentuale indicato in lettere;

- c) **il ribasso è indicato con non più di 3 (tre) cifre decimali dopo la virgola; eventuali cifre in più sono troncate senza arrotondamento e non saranno prese in considerazione**; se l'offerta è indicata come di ribasso ed è preceduta dal segno negativo «-» (meno), non si applica il principio algebrico del doppio negativo corrispondente al positivo e l'offerta viene considerata in ogni caso come di ribasso percentuale;
- d) fermo restando quanto previsto alla lettera e), il ribasso offerto è applicato ai singoli prezzi unitari dell'elenco prezzi posto a base di gara;
- e) il ribasso offerto:
  - e.1) si applica ai prezzi delle lavorazioni e agli importi dei lavori di cui al **Capo 6, numero 1), delle Premesse**; è corredato obbligatoriamente dall'indicazione, ai sensi dell'articolo 95, comma 10, del decreto legislativo n. 50 del 2016, dall'importo dei costi della manodopera e degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, quali componente interna dell'offerta sull'esecuzione dei lavori; tali costi sono quelli estranei e diversi dagli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza di cui al punto e.2) predeterminati dalla Stazione appaltante già non soggetti a ribasso;
  - e.2) non riguarda né si applica agli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza di cui al **Capo 6, numero 2), delle Premesse**;
- f) **limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari non ancora costituiti**: ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016:
  - f.1) la sottoscrizione dell'offerta economica di cui alla lettera a) deve essere effettuata da tutti gli operatori economici che compongono il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario.

#### **4. Altre condizioni rilevanti per la partecipazione:**

**4.1. Riduzione dell'importo della cauzione provvisoria:** ai sensi dell'articolo 93, comma 7, primo periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'importo della garanzia provvisoria di cui al precedente Capo 2, lettera b), è ridotto del 50 per cento per gli offerenti in possesso della certificazione del sistema di qualità della serie europea ISO 9001:2008, con le seguenti precisazioni:

- a) la certificazione deve essere stata rilasciata nel settore IAF28 da un organismo accreditato da ACCREDIA o da altra istituzione che ne abbia ottenuto il mutuo riconoscimento dallo IAF (International Accreditation Forum), ed è segnalata dal concorrente:
  - a.1) allegando l'originale o la copia autentica della certificazione, o mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46 del d.P.R. n. 445 del 2000 avente i contenuti dell'originale;
  - a.2) allegando l'attestazione SOA, in originale o copia autenticata, che riporti in calce la pertinente annotazione del possesso del sistema di qualità, o mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46 del d.P.R. n. 445 del 2000 che riproduca il contenuto dell'attestazione SOA con la stessa annotazione;
- b) in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la riduzione è ammessa solo se la condizione ricorra per tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati;
- c) il requisito del possesso del sistema di qualità può essere oggetto di avvalimento ai sensi dell'articolo 89 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

All'importo della garanzia si applicano anche le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, secondo, terzo e quinto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, con le modalità di cui all'art. 93, comma 7, sesto e ottavo periodo, dello stesso decreto legislativo.

#### **4.2. Sopralluogo assistito in sito e presa visione degli atti**

Fermo restando quanto previsto dal Capo 2, lettera k), se il concorrente intende effettuare il sopralluogo assistito in sito, trovano applicazione le seguenti condizioni:

- a) il sopralluogo può essere effettuato:
  - dal titolare, da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato C.C.I.A.A. o da attestazione S.O.A.;
  - da un dipendente del concorrente, se munito di apposita delega conferita dal titolare o da un rappresentante legale;
  - da soggetto diverso solo munito di apposita procura notarile;

- b) il soggetto che effettua il sopralluogo, munito di uno degli atti di cui alla precedente lettera a) e di un documento di riconoscimento in corso di validità, deve concordare con il Responsabile del procedimento, con le modalità di cui alla Parte terza, Capo 2, lettera a), la data e l'ora della visita di sopralluogo; il Responsabile del procedimento comunica al richiedente, con le modalità e nei termini di cui alla Parte terza, Capo 2, lettera b), la data e l'ora della visita di sopralluogo.

#### **4.3. Reti di imprese e Contratti di rete.**

In attuazione dell'articolo 13, comma 2, lettera b), della legge n. 180 del 2011, le imprese concorrenti in reti di imprese di cui all'articolo 3, commi da 4-ter a 4-quinquies, del decreto legge n. 5 del 2009, introdotti dalla legge di conversione n. 33 del 2009, come modificato dall'articolo 42, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge n. 78 del 2010, introdotti dalla legge di conversione n. 122 del 2010, devono dichiarare:

- a) gli estremi dell'atto pubblico o della scrittura privata con i quali è stato stipulato il Contratto di rete, nonché i contenuti del contratto di rete che rendono compatibile le pattuizioni contrattuali con la partecipazione all'appalto;
- b) le generalità complete dell'Organo Comune di cui alla lettera e) del citato articolo 3, comma 4-ter, qualora previsto dal Contratto di rete e, per questo, il possesso dei requisiti di ordine generale e l'assenza delle cause di esclusione di cui al precedente Capo 2.1;
- c) le generalità complete delle imprese aderenti al Contratto di rete, distinguendo tra quelle che:
- c.1) sono individuate quali esecutrici dei lavori;
- c.2) mettono in comune i requisiti di cui ai precedenti Capo 2.3, se diverse da quelle di cui al precedente punto c.1);
- d) la situazione personale (possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione) di cui al precedente Capo 2.1, nonché il possesso dei requisiti di ordine speciale relativi alla capacità economico-finanziaria e tecnica di cui ai precedenti Capi 2.2 e 2.3, per tutte le imprese di cui alla precedente lettera c);
- e) ai sensi dell'articolo 48, comma 14, del decreto legislativo n. 50 del 2016, per quanto non diversamente disposto, alle reti di imprese, di cui all'articolo 45, comma 2, lettera f), dello stesso decreto legislativo, si applicano le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei di operatori economici, in quanto compatibili. Le reti di imprese, nel caso in cui abbiano tutti i requisiti del consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c), dello stesso decreto legislativo, sono ad esso equiparate ai fini della qualificazione SOA.

#### **5. Cause di esclusione in fase di ammissione:**

- a) sono esclusi, senza che si proceda all'apertura della documentazione di gara, gli offerenti la cui documentazione di gara:
- a.1) è pervenuta sul portale MePA dopo il termine perentorio di cui al Capo 1, indipendentemente dall'entità del ritardo, restando il recapito a rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, non è giunta a destinazione in tempo utile;
- b) sono esclusi, dopo l'apertura della documentazione di gara, prima dell'apertura della busta economica, gli offerenti:
- b.1) la cui offerta economica è fuori dalla busta economica;
- b.2) ... omississ ...
- b.3) che hanno presentato una cauzione provvisoria in misura insufficiente, intestata ad altro soggetto, con scadenza anticipata rispetto a quanto previsto dagli atti di gara, carente di una delle clausole prescritte dagli atti di gara, oppure, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti formalmente, rilasciata senza l'indicazione di tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati;
- b.4) che non hanno presentato una dichiarazione di impegno, rilasciata da un istituto autorizzato, a rilasciare la garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) in caso di aggiudicazione, salvo che tale dichiarazione sia assorbita nella scheda tecnica di cui allo schema tipo 1.1 approvato con d.m. n. 31 del 2018;
- b.5) che non hanno effettuato nei termini il versamento all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ai sensi del Capo 2, lettera j), o abbiano effettuato un versamento insufficiente; la sola assenza della ricevuta non è causa di esclusione se il versamento è stato effettuato nei termini e in misura corretta e se la relativa prova viene esibita, anche via fax o posta elettronica, in seguito a richiesta effettuata

- in sede di gara, in tempo utile prima della conclusione della seduta di gara dedicata all'ammissione di cui alla Parte seconda, Capo 2, lettera c);
- b.6) che non hanno dichiarato di avere, direttamente o con delega a personale dipendente, esaminato tutti gli elaborati progettuali e di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori;
- b.9) che non hanno assolto l'obbligo di accettazione del patto di integrità/protocollo di legalità, come richiesto al precedente Capo 2.1, numero 5);
- c) sono altresì esclusi prima dell'apertura della busta economica, gli offerenti:
- c.1) che non hanno presentato una o più d'una delle dichiarazioni richieste, quand'anche una o più d'una delle certificazioni o dichiarazioni mancanti siano rinvenute nella busta interna che venga successivamente aperta per qualsiasi motivo, ad eccezione di quanto diversamente previsto dalla presente lettera di invito; oppure che hanno presentato una o più d'una delle dichiarazioni richieste recanti indicazioni gravemente erronee, insufficienti, non pertinenti, non veritiere, comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti, circostanze o requisiti per i quali sono prodotte; oppure non sottoscritte dal soggetto competente o non corredate, anche cumulativamente, da almeno una fotocopia del documento di riconoscimento di ciascun sottoscrittore o dichiarante; per gli operatori nazionali l'esclusione non opera in assenza della dichiarazione di cui al Capo 2.1, numero 1), purché siano dichiarate in modo idoneo e sufficiente le indicazioni necessarie alla consultazione d'ufficio dei Registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, competente per territorio;
- c.2) che non hanno dichiarato il possesso di uno o più d'uno dei requisiti di partecipazione in misura sufficiente oppure non hanno dichiarato il possesso di una o più d'una delle qualificazioni rispetto a quanto prescritto;
- c.3) che non hanno dichiarato di aver formulato l'offerta autonomamente, oppure che non hanno dichiarato alcuna delle seguenti condizioni alternative:
- di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto;
  - di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima gara di soggetti che si trovano in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile;
  - di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile;
- c.4) che, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, nonché, compatibilmente, con la normativa applicabile, in caso di rete di imprese:
- non hanno prodotto l'atto di mandato o la relativa dichiarazione sostitutiva di cui al Capo 2, lettera f), punto f.1), oppure l'atto di impegno di cui al Capo 2, lettera f), punto f.2);
  - hanno omesso di indicare le quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo o al consorzio ordinario oppure non hanno indicato i lavori o le parti di lavoro da assumere ed eseguire da parte di ciascun operatore economico raggruppato o consorziato;
  - hanno presentato le dichiarazioni di cui al punto precedente in misura incompatibile con i propri requisiti di cui hanno dichiarato di disporre;
- c.5) che, in caso di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure di consorzio stabile, non avendo indicato di eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile, non hanno indicato il consorzio esecutore per il quale concorrono oppure tale consorzio incorre in una delle cause di esclusione di cui alla presente lettera c) o alla successiva lettera d), in quanto pertinenti;
- c.6) i cui eventuali operatori economici ausiliari incorrono in una delle condizioni di cui alla presente lettera c) o alla successiva lettera d), in quanto pertinenti;
- d) sono comunque esclusi gli offerenti:
- d.1) per i quali risulta una delle condizioni ostative di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016, alle condizioni di cui allo stesso articolo 80 ;
- d.2) che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché dichiarate inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dalla Stazione appaltante;
- d.3) la cui documentazione è in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, espressamente previste dalla presente lettera di invito, ancorché non indicate nel presente elenco;
- d.4) la cui documentazione è in contrasto con prescrizioni legislative e regolamentari inderogabili, con le norme di ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico.



**PARTE SECONDA**  
**PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE**

**1. Criterio di aggiudicazione:**

- a) l'aggiudicazione, con le precisazioni che seguono, avviene con il criterio del prezzo più basso espresso dal ribasso percentuale, applicato con le modalità, alle condizioni e con i limiti previsti alla Parte prima, Capo 3, lettera e), qui richiamati espressamente; il ribasso percentuale è offerto sull'elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell'articolo 36, comma 9-bis, e dell'articolo 95, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- b) **offerte anormalmente basse:** se non opera l'esclusione automatica prevista dalla successiva lettera c) si applica quanto previsto dall'articolo 97, commi 1, 2, 2-bis, 2-ter, 3-bis, 4, 5, 6 e 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Verranno chieste spiegazioni solo per quelle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia di cui all'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, e che appaiano anormalmente basse, incongrue o comunque inattendibili; in tal caso trova applicazione il successivo Capo 8. Il calcolo della soglia di anomalia di cui all'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter è effettuato ove il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a cinque; è comunque fatto salvo quanto previsto dall'articolo 97, comma 6, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016; anche in tal caso trova applicazione il successivo Capo 8;
- c) ai sensi dell'articolo 97, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è prevista l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016; l'esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci e in tal caso si procede ai sensi della precedente lettera b);
- d) come previsto alla Parte prima, Capo 3, lettera c), il ribasso è indicato con non più di tre cifre decimali dopo la virgola; eventuali cifre in più sono troncate senza arrotondamento e non saranno prese in considerazione. Il numero di cifre decimali dopo la virgola che saranno prese in considerazione ai fini delle operazioni di calcolo della soglia di anomalia è pari a tre; si procederà mediante arrotondamento (per difetto o per eccesso). Ai fini della determinazione del rapporto di cui all'articolo 97, comma 2-bis, lettera c), del decreto legislativo n. 50 del 2016, tra lo scarto medio aritmetico e la media aritmetica dei ribassi percentuali delle offerte ammesse al netto del taglio delle ali, il valore verrà considerato senza arrotondamenti o troncamenti e, come tale, verificato se risulti inferiore, pari o superiore a 0,15;
- e) la Stazione appaltante procede all'aggiudicazione anche in presenza di un solo offerente ammesso o di una sola offerta valida.

**2. Fase iniziale di ammissione alla gara.**

Il soggetto che presiede il seggio di gara, il

**Giorno:** Giovedì      **Data:** 13 febbraio 2020      **Ora:** 9:00

presso l'ufficio al piano 5°, al seguente indirizzo:

Ente	Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia – <u>presso il Comune di Zola Predosa</u>		Ufficio	Servizio Tecnico, Valorizzazione del territorio e aree montane		
piazza	della Repubblica		numero	1		
CAP	40069	Località	Zola Predosa		Provincia	BO

in seduta aperta ai soli soggetti invitati:

- a) provvede a verificare:
- a.1) la correttezza formale e il confezionamento della documentazione di gara e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
- a.2) dopo l'apertura delle documentazioni di gara non escluse, la correttezza formale e il confezionamento delle buste interne; in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
- b) sulla base della documentazione contenuta nel plico, provvede inoltre a verificare l'adeguatezza della documentazione presentata, in relazione ai requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto dalla presente lettera di invito, ivi compresa la correttezza della garanzia

provvisoria e delle diverse dichiarazioni, nonché a verificare:

- b.1) che gli operatori economici in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario, non abbiano presentato offerta in altra forma, singolarmente o in altri raggruppamenti o consorzi, pena l'esclusione di entrambi dalla gara, ai sensi dell'articolo 48, comma 7, primo periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- b.2) che i consorziati, per conto dei quali i consorzi stabili, oppure i consorzi di imprese cooperative o di imprese artigiane hanno indicato di concorrere, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma, pena l'esclusione dalla gara sia del consorzio che del consorziato o dei consorziati indicati, ai sensi dell'articolo 48, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- b.3) che gli operatori economici ausiliari non abbiano presentato offerta autonomamente o in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario con operatori economici titolari di offerte concorrenti, oppure si siano costituiti ausiliari per più operatori economici titolari di offerte concorrenti;
- c) fermo restando quanto previsto al Capo 1, lettera d), provvede a proclamare l'elenco degli offerenti ammessi e, separatamente, di quelli eventualmente esclusi esponendo per questi ultimi le relative motivazioni; quindi procede direttamente all'apertura delle offerte ai sensi del successivo Capo 3;
- d) in deroga all'obbligo di pubblicità della seduta, può chiedere ai presenti, diversi dai componenti del seggio di gara, di allontanarsi dalla sala se devono essere fatte valutazioni sulle condizioni di uno o più operatori economici in relazione ai requisiti di cui all'articolo 80, comma 1, 2 e 5, lett. l), del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- e) può sospendere la seduta di gara se i lavori non possono proseguire utilmente per l'elevato numero dei concorrenti, cause impreviste di forza maggiore o per altre cause debitamente motivate;
- f) in tutti i casi di sospensione della seduta, da qualunque causa determinata:
  - f.1) fissa, se possibile, la data e l'ora della nuova seduta pubblica per l'apertura delle offerte, le rende note ai presenti e provvede a farla comunicare ai concorrenti ammessi con le modalità di cui alla Parte Terza, Capo 1, lettera g), con almeno con almeno 3 (tre) giorni lavorativi di anticipo.

### **3. Apertura delle offerte e formazione della graduatoria.**

Il soggetto che presiede il seggio di gara, senza soluzione di continuità con la fase di ammissione dei concorrenti se la seduta non è stata sospesa, oppure nel giorno e nell'ora di cui al precedente Capo 2, lettera f), punto f.1), o, in caso di differimento, in altro giorno e ora, comunicati ai concorrenti ammessi con le stesse modalità:

- a) procede, per ciascuna busta dell'offerta economica, alla sua apertura in sequenza e provvede:
  - a.1) a verificare la correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
  - a.2) a verificare la correttezza formale dell'indicazione del ribasso, l'assenza di abrasioni o correzioni non confermate e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
  - a.3) alla lettura, ad alta voce, della misura percentuale del ribasso offerto, in lettere, di ciascun concorrente; accertando altresì la presenza dell'indicazione dell'importo dei costi della manodopera e degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro propri dell'offerente, diversi dagli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza, ai sensi della Parte prima, Capo 3, lettera e), sub. e.1);
  - a.4) ... omississ ...
  - a.5) ad accertare se eventuali offerte non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, escludendo i concorrenti per i quali è accertata tale condizione, adeguando di conseguenza la graduatoria;
  - a.6) ad escludere le offerte se ricorre una delle cause di cui al successivo Capo 5;
- b) provvede quindi a redigere una graduatoria provvisoria delle offerte ammesse, in ordine decrescente, declamandola ad alta voce;
- c) se le offerte ammesse:
  - c.1) sono in numero pari o superiore a dieci, calcola la soglia di anomalia ai sensi del Capo 1, lettere c) e d) e procede all'esclusione delle offerte anomale in quanto pari o superiori alla predetta soglia, ai sensi dell'articolo 97, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016; quindi proclama l'aggiudicazione provvisoria in favore dell'offerente che ha presentato la migliore offerta non esclusa per anomalia;

- c.2) se le offerte ammesse sono in numero inferiore a dieci e non ricorrono le condizioni di cui al Capo 1, lettera b), proclama l'aggiudicazione provvisoria in favore dell'offerente che ha presentato la migliore offerta;
- c.3) se le offerte ammesse sono in numero inferiore a dieci e ricorrono le condizioni di cui al Capo 1, lettera b), dispone la verifica della congruità dell'offerta o delle offerte ai sensi dell'articolo 97 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e del successivo Capo 8;
- d) in tutti i casi nei quali risultino migliori due o più offerte uguali, l'aggiudicazione provvisoria è disposta mediante sorteggio tra le stesse; il sorteggio avviene in seduta aperta agli offerenti;
- e) dichiara chiusa la seduta.

#### 4. Verbale di gara:

- a) tutte le operazioni sono verbalizzate;
- b) sono verbalizzate altresì le motivazioni relative alle esclusioni;
- c) i soggetti dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici degli offerenti, oppure i soggetti muniti di delega o procura conferita dagli offerenti, come risultanti dalla documentazione presentata in sede di gara o appositamente esibita, che presenziano all'apertura delle offerte, possono chiedere di fare verbalizzare le proprie osservazioni;
- d) il soggetto che presiede il seggio di gara annota tali osservazioni, eventualmente allegando al verbale note scritte dell'offerente, se le giudica pertinenti il procedimento di gara.

#### 5. Cause di esclusione in fase di aggiudicazione:

- a) sono escluse, dopo l'apertura della busta economica, le offerte:
  - a.1) mancanti della firma del soggetto competente o, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalizzati, di uno dei soggetti competenti degli operatori economici raggruppati o consorziati;
  - a.2) che recano l'indicazione di offerta pari all'importo a base d'appalto, senza ribasso o in aumento; **oppure che non recano l'indicazione dell'importo dei costi della manodopera e degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro propri dell'offerente, diversi dagli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza, ai sensi della Parte prima, Capo 3, lettera e), sub. e.1);**
  - a.3) che recano, in relazione all'indicazione del ribasso in lettere segni di abrasioni, cancellature o altre manomissioni, che non siano espressamente confermate con sottoscrizione a margine o in calce da parte dell'offerente;
  - a.4) che contengono condizioni, precondizioni o richieste a cui l'offerta risulti subordinata oppure integrazioni interpretative o alternative dei metodi e dei criteri di offerta previsti dagli atti della Stazione appaltante;
  - a.5) che, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, non contengono l'impegno a costituirsi o che l'impegno non indichi l'operatore economico capogruppo o contenga altre indicazioni incompatibili con la condizione di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario ai sensi dell'articolo 48, commi 1 e 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che tale impegno risulti già dichiarato o assorbito e integrato nelle dichiarazioni presentate con la documentazione ai sensi della Parte prima, Capo 2, lettera f), punto f.2);
  - a.6) di offerenti per i quali è accertata la mancata formulazione in modo autonomo ai sensi del precedente Capo 3, lettera a), punto a.5);
- b) sono comunque escluse le offerte:
  - b.1) di offerenti che incorrono in una delle cause di esclusione di cui alla Parte prima, Capo 5, che per qualsiasi motivo non siano state rilevate in precedenza;
  - b.2) di offerenti che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché dichiarate inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dalla Stazione appaltante;
  - b.3) in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, o con prescrizioni legislative o regolamentari inderogabili, con le norme di ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico.

#### 6. Aggiudicazione:

- a) la proposta di aggiudicazione ha sempre carattere provvisorio in quanto subordinata, all'assenza di

irregolarità nelle operazioni di gara e alla conseguente approvazione del verbale di gara e dell'aggiudicazione da parte del competente organo della Stazione appaltante, ai sensi della successiva lettera b);

- b) ai sensi del combinato disposto dell'articolo 32, comma 5, e dell'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, la proposta di aggiudicazione è approvata dalla Stazione appaltante entro 30 (trenta) giorni, trascorsi i quali la proposta di aggiudicazione si intende approvata; anche prima della scadenza del predetto termine la Stazione appaltante, in assenza di condizioni ostative, può adottare il provvedimento di aggiudicazione, assorbente l'approvazione della proposta di aggiudicazione;
- c) ai sensi dell'articolo 32, commi 6 e 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'aggiudicazione è disposta in ogni caso con provvedimento esplicito, non equivale ad accettazione dell'offerta e diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti dell'aggiudicatario e dell'assenza di cause di esclusione, con particolare riferimento:
  - c.1) all'assenza di provvedimenti ostativi relativi alla disciplina vigente in materia di contrasto alla criminalità organizzata (antimafia) di cui agli articoli 67 e 84, comma 4, del decreto legislativo n. 159 del 2011, documentabile con le modalità di cui all'articolo 97 dello stesso decreto legislativo;
  - c.2) alla regolarità contributiva, mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui all'articolo 80, comma 4, quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
  - c.3) alla veridicità di ogni altra dichiarazione sull'assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
  - c.4) all'assenza di ogni altra condizione ostativa all'aggiudicazione, prevista da disposizioni normative;
- d) ai sensi degli articoli 71 e 76 del d.P.R. n. 445 del 2000 la Stazione appaltante può:
  - d.1) procedere in ogni momento alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, richiesti alla Parte prima, Capo 2.1, richiedendo ad uno o più concorrenti di comprovare in tutto o in parte uno o più d'uno dei predetti requisiti, salvo il caso in cui possano essere verificati d'ufficio ai sensi dell'articolo 43 del d.P.R. n. 445 del 2000, escludendo l'operatore economico per il quale non siano confermate le relative dichiarazioni già presentate;
  - d.2) può revocare l'aggiudicazione, se accerta in capo all'aggiudicatario, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l'assenza di uno o più d'uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate;
- e) l'aggiudicazione è comunicata agli offerenti con le modalità di cui all'articolo 76 del decreto legislativo n. 50 del 2016 ed è resa nota con le pubblicazioni previste dall'articolo 36, commi 2 e 9, del medesimo decreto legislativo; nel caso in cui si sia proceduto all'esame delle spiegazioni di una o più offerte anormalmente basse, l'aggiudicazione provvisoria avviene in favore dell'offerente che ha presentato la migliore offerta giudicata congrua in quanto adeguatamente giustificata; nello stesso caso le comunicazioni e le pubblicazioni sono effettuate alla conclusione del relativo procedimento.

#### **7. Adempimenti successivi alla conclusione della gara e obblighi dell'aggiudicatario:**

- a) l'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta, e, in assenza di questa, entro 30 giorni dalla conoscenza dell'avvenuta aggiudicazione definitiva, a:
  - a.1) fornire tempestivamente alla stazione appaltante la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo, nonché a depositare le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa;
  - a.2) ... omississ ...
  - a.3) costituire la garanzia definitiva di cui all'articolo 103 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
  - a.4) munirsi, ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, di un'assicurazione contro i rischi dell'esecuzione e una garanzia di responsabilità civile che tenga indenne la Stazione appaltante dai danni a terzi, con decorrenza dall'inizio dei lavori, in conformità alle prescrizioni del Capitolato Speciale d'appalto;
  - a.5) se l'operatore economico aggiudicatario è costituito in forma societaria diversa dalla società di persone (S.p.A., S.A.p.A., S.r.l., S.coop.p.A., S.coop.r.l., Società consortile per azioni o a responsabilità limitata) deve presentare una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'articolo 1 del

- d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell'articolo 17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l'esecuzione del lavoro;
- b) l'aggiudicatario è obbligato, entro lo stesso termine di cui alla precedente lettera a), e, in ogni caso, prima della data di convocazione per la consegna dei lavori se anteriore al predetto termine, a trasmettere alla Stazione appaltante:
- b.1) una dichiarazione cumulativa:
- attestante l'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
  - relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
  - di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
- b.2) i dati necessari (esatta ragione sociale, provincia di competenza, dei numeri di codice fiscale e di partita IVA e del numero REA), ai fini dell'acquisizione d'ufficio del certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- b.3) i dati necessari ai fini dell'acquisizione d'ufficio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) da parte della Stazione appaltante, mediante la presentazione del modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» oppure, in alternativa, le seguenti indicazioni:
- il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
  - la classe dimensionale dell'impresa in termini di addetti;
  - per l'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;
  - per l'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza; se impresa individuale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci;
  - per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza;
- b.4) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008. Se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell'articolo 29, comma 5, primo periodo, dello stesso decreto legislativo, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;
- b.5) il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui rispettivamente agli articoli 31 e 38 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
- b.6) l'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e ai punti 1, 2 e 4, dell'allegato XV, al decreto legislativo n. 81 del 2008, con le eventuali richieste di adeguamento;
- b.7) il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), e al punto 3.2 dell'allegato XV, al decreto legislativo n. 81 del 2008;
- c) gli adempimenti di cui alla lettera a), punto a.5), nonché di cui alla lettera b), devono essere assolti:
- c.1) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa capogruppo mandataria, se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo di imprese ai sensi dell'articolo 48, commi 1, 12 e 13, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c.2) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del decreto legislativo n. 50 del 2016, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
- c.3) dalla consorziata del consorzio stabile, oppure dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione dei lavori ai sensi dell'articolo 48, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione, e preventivamente comunicata alla Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 81 del 2008;
- c.4) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere;

- d) se l'aggiudicatario non stipula il contratto nei termini prescritti, oppure non assolve gli adempimenti di cui alle precedenti lettere a) o b), in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione, ancorché definitiva, può essere revocata dalla Stazione appaltante;
- e) nel caso di cui alla precedente lettera d) la Stazione appaltante provvede ad incamerare la cauzione provvisoria; in ogni caso è fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni ivi compresi i danni da ritardo e i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione.

## **8. Eventuale verifica delle offerte che appaiono anormalmente basse:**

quando ricorrono le condizioni di cui al precedente Capo 3, lettera c), sub. c.3), le spiegazioni:

- a) devono essere presentate in forma di relazione analitica e, se ritenuto utile dall'offerente, anche in forma di analisi dei prezzi unitari ;
- b) devono essere sottoscritte dall'offerente e, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti formalmente, dai rappresentanti legali di tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati.

### **8.1. Modalità di verifica delle spiegazioni:**

la verifica avviene:

- a) iniziando dalla prima migliore offerta, e, se questa non è adeguatamente giustificata, procedendo nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non giudicata anomala in quanto adeguatamente giustificata e alla conseguente proclamazione dell'aggiudicazione provvisoria; in presenza di due o più offerte uguali la verifica di queste avviene contemporaneamente; se la verifica è conclusa positivamente per tutte le offerte uguali, si procede all'aggiudicazione provvisoria mediante sorteggio tra le stesse;
- b) richiedendo per iscritto a ciascun offerente, titolare di offerta ai sensi della precedente lettera a), di presentare le spiegazioni; nella richiesta la Stazione appaltante può indicare le componenti dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l'offerente a fornire tutte le spiegazioni che ritenga utili, nell'ambito dei criteri di cui al successivo Capo 8.2;
- c) assegnando all'offerente un termine perentorio di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle spiegazioni;
- d) la Stazione appaltante esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle spiegazioni fornite, e ove non le ritenga sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, chiede per iscritto ulteriori precisazioni;
- e) all'offerente è assegnato un termine perentorio di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle precisazioni;
- f) la Stazione appaltante esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle precisazioni fornite;
- g) prima di escludere l'offerta, ritenuta eccessivamente bassa, la Stazione appaltante convoca l'offerente con un anticipo di almeno 3 (tre) giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile;
- h) la Stazione appaltante può escludere l'offerta, a prescindere dalle spiegazioni e dall'audizione dell'offerente se questi:
  - h.1) non presenta le spiegazioni entro il termine di cui alla precedente lettera c);
  - h.2) non presenta le precisazioni entro il termine di cui alla precedente lettera e);
  - h.3) non si presenta all'ora e al giorno della convocazione di cui alla precedente lettera g);
- i) fuori dai casi di cui alla precedente lettera h), la Stazione appaltante esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, nonché in sede di convocazione, risulta, nel suo complesso, inaffidabile.

### **8.2. Contenuto delle spiegazioni:**

- a) le giustificazioni, soggette a sindacato di merito da parte della Stazione appaltante, devono riguardare:
  - a.1) l'economia del metodo di costruzione;
  - a.2) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire i lavori;
  - a.3) l'originalità dei lavori proposti dall'offerente;
  - a.4) l'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato a condizione che l'offerente dimostri che il predetto aiuto è compatibile con il mercato interno ai sensi dell'art. 107 TFUE, ai sensi dell'articolo

- 97, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- b) le spiegazioni possono riguardare ogni altra condizione che l'offerente ritenga rilevante allo scopo e pertinente ai lavori in appalto, fermo restando che non sono ammesse:
- b.1) in relazione agli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al **Capo 6, numero 2), delle Premesse**, per i quali non è ammesso ribasso d'asta;
  - b.2) basate esclusivamente su prezzi proposti in contratti di subappalto allegati se i prezzi praticati dal subappaltatore sono inferiori ai prezzi proposti dall'offerente ulteriormente ridotti di un ribasso pari alla quota di utile dichiarata da quest'ultimo, salvo che i prezzi praticati dal subappaltatore non siano a loro volta corredati da adeguate giustificazioni;
  - b.3) basate su prezzi proposti in contratti di subappalto allegati se i prezzi praticati dal subappaltatore sono inferiori ai prezzi proposti dall'offerente ulteriormente ridotti di un ribasso superiore al 20 per cento;
  - b.4) se basate esclusivamente su prezzi proposti in contratti di forniture di materiali o noleggi che siano a loro volta palesemente anomale o non tali da garantire le aspettative di un corretto risultato, salvo che tali prezzi proposti non siano a loro volta corredati da adeguate giustificazioni;
  - b.5) se contraddicono in modo insanabile o sono in aperto contrasto con l'offerta oppure ne costituiscono di fatto una modifica, anche parziale;
- c) non sono altresì ammesse le giustificazioni:
- c.1) che non tengano conto delle misure di protezione individuale e delle altre misure di sicurezza intrinsecamente connesse alle singole lavorazioni, nonché dei relativi costi a carico dell'impresa, non contemplati tra gli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza e coordinamento di cui alla precedente lettera b), punto b.1);
  - c.2) che, in relazione alle spese generali, le indichino in misura nulla, insignificante o meramente simbolica, o comunque in misura oggettivamente del tutto irragionevole;
  - c.3) che, in relazione all'utile d'impresa, lo indichino in misura nulla, insignificante o meramente simbolica, o comunque in misura irrilevante da far presumere che l'appalto sia eseguito in perdita o a condizioni economiche che rendano inaffidabile l'offerta;
- d) le giustificazioni, in relazione alle condizioni specifiche dell'offerta e secondo l'autonoma valutazione dell'offerente, possono o devono essere corredate da adeguata documentazione o da adeguata dimostrazione con riferimento:
- d.1) a specifiche voci di prezzo per le quali l'offerente goda di condizioni particolarmente favorevoli;
  - d.3) ai materiali: anche mediante allegazione di listini disponibili, dichiarandone la provenienza; subcontratti di fornitura, fermi restando i divieti di cui alla precedente lettera b); se è fatto riferimento a scorte di magazzino, ad acquisizione da procedure concorsuali o fallimentari, deve essere dimostrata la relativa condizione;
  - d.4) mezzi d'opera, impianti e attrezzature: dimostrazione dei livelli di ammortamento, dei prezzi di noleggio, o altri costi analoghi, tenendo conto dei costi degli operatori di manovra, dei montaggi e smontaggi, delle manutenzioni e riparazioni, dei materiali di consumo e altri costi accessori necessari alla loro funzionalità;
  - d.5) trasporti: tutti i prezzi offerti dovranno tenere conto dei costi di trasporto dal magazzino dell'offerente, o dei suoi fornitori, fino al cantiere, nonché, per i materiali di risulta da allontanare dal cantiere, da quest'ultimo ai siti autorizzati al conferimento;
  - d.6) spese generali e costi indiretti di cantiere: la percentuale di spese generali deve essere motivata esponendo in dettaglio analitico i singoli costi, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
    - direzione centrale dell'impresa;
    - gestione e direzione del cantiere:
    - eventuali consulenze, collaudi tecnici, indagini, analisi, monitoraggi, o altri adempimenti simili posti a carico dell'aggiudicatario;
    - personale impiegatizio e tecnico di commessa;
    - eventuale trasporto, vitto e alloggio delle maestranze;
    - imposte e tasse;
    - oneri finanziari, corrispondenti al periodo di tempo intercorrente tra i pagamenti e l'incasso delle fatturazioni relative agli stati di avanzamento;
    - garanzie, cauzioni, premi assicurativi e adempimenti analoghi;
    - costi di impianto cantiere, allacciamenti alle reti tecnologiche, consumi di energia e acqua,

sempre che non siano compresi e dichiarati all'interno dei costi delle singole voci;

--- ogni altro onere riconducibile tra le spese generali;

d.7) utile d'impresa;

d.8) oneri di sicurezza aziendali propri dell'impresa, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 95, comma 10, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e dell'articolo 26, comma 6, del decreto legislativo n. 81 del 2008, purché ne sia garantita e dimostrata la congruità;

e) con riferimento al costo del personale, le giustificazioni:

e.1) non sono ammesse in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge, o dai contratti collettivi di lavoro applicati dall'impresa, comprese le voci retributive previste dai contratti integrativi di secondo livello (contrattazione decentrata territoriale e aziendale);

e.2) non sono ammesse in relazione agli oneri contributivi, previdenziali, assicurativi, assistenziali e analoghi, comprese le Casse edili, previsti dalla legge o dai stessi contratti di cui al punto e.1);

e.3) devono indicare le fonti di rilevamento dei relativi costi, sia per quanto attiene le diverse qualifiche e i diversi contratti territoriali di pertinenza.

e.4) non sono ammesse qualora indichino quantità orarie di impiego riferite a presunti livelli di produttività assolutamente eccezionali, irragionevoli, o riferite a capacità lavorative personali del singolo prestatore d'opera o della squadra ritenute oggettivamente irrealistiche, salvo che siano corroborate dall'utilizzo di tecnologie particolari o innovative adeguatamente dimostrate.

<b>DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI</b>
--------------------------------------

**1. Disposizioni sulla documentazione, sulle dichiarazioni e sulle comunicazioni:**

- a) tutte le dichiarazioni richieste:
- a.1) sono rilasciate ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale dell'offerente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente l'offerente stesso);
- a.2) devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su fogli distinti;
- a.3) devono essere sottoscritte dagli offerenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;
- a.4) si intendono mancanti, gravemente erronee, insufficienti, non pertinenti, non veritiere, quando costituiscano mancato adempimento alle prescrizioni previste dal predetto decreto legislativo n. 50 del 2016, dal d.P.R. n. 207 del 2010 o da altre disposizioni vigenti aventi forza di legge;
- b) ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti e messi a disposizione gratuitamente dalla Stazione appaltante disponibili ai sensi del successivo numero 2, che il concorrente può adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche, oppure deve adattare o completare se non sono previste le particolari fattispecie o le condizioni specifiche relative al concorrente medesimo; la corretta compilazione dei predetti modelli esaurisce tutte le obbligazioni dichiarative del concorrente;
- c) ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, le dichiarazioni rese nell'interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza;
- d) le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della Stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- e) alla documentazione degli offerenti non residenti in Italia si applica quanto previsto dal decreto legislativo n. 50 del 2016;
- f) le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di attestazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni o detenute stabilmente da queste, possono essere sostituite dalle certificazioni o attestazioni in originale o in copia autenticata ai sensi degli articoli 18 e 19 del d.P.R. n. 445 del 2000;
- g) le comunicazioni della stazione appaltante agli offerenti, in tutti i casi previsti dalla presente lettera di invito, si intendono validamente ed efficacemente effettuate se rese ad uno dei recapiti indicati dagli stessi soggetti ai sensi della Parte prima, Capo 2, lettera i); in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati.

**2. Acquisizione delle informazioni e della documentazione:**

- a) ai sensi dell'articolo 74, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016 le richieste di informazioni, di chiarimenti o di documentazione, sono presentate esclusivamente in forma scritta sul portale MePa entro il termine perentorio del

<b>giorno:</b>	<b>Mercoledì</b>	<b>data:</b>	<b>05 febbraio 2020</b>	<b>ora:</b>	<b>12:00</b>
----------------	------------------	--------------	-------------------------	-------------	--------------

Alla Responsabile del procedimento di Gara, Dr.ssa Barbara Bellettini

Telefono:	051 843578	Telefono:		Telefax:	
e-mail ordinaria:	servizioassociatogare@unionerenolavinosamoggia.bo.it				

- b) le richieste di cui alla lettera a) sono ammesse a mezzo telefonico solo se confermate in forma scritta entro il secondo giorno ferial successivo e comunque entro i termini di cui alla stessa lettera a);
- c) se le richieste pervengono in tempo utile entro il termine di cui alla lettera a), la Stazione appaltante provvede alla loro evasione entro i successivi 3 (tre) giorni feriali;
- d) ai sensi degli articoli 74, comma 1, e 75, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il progetto, completo del Capitolato Speciale d'appalto e del computo metrico estimativo, sono allegati alla presente lettera di invito. **I modelli per la partecipazione alla gara con lo schema delle dichiarazioni sono allegati**

**alla presente lettera di invito.**

### **3. Informazioni e disposizioni finali**

- a) **computo dei termini:** tutti i termini previsti dalla presente lettera di invito, ove non diversamente specificato, sono calcolati e determinati in conformità Regolamento CEE n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971;
- b) **supplente:** ai sensi dell'articolo 110, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo n. 50 del 2016 ovvero di recesso del contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter del decreto legislativo n. 159 del 2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto:
- sono interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori;
  - l'affidamento all'operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già offerte dall'aggiudicatario originario;
- c) **controversie:** tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 208 e 205 del decreto legislativo n. 50 del 2016, se non risolte, sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Bologna, con esclusione della competenza arbitrale;
- d) **trattamento dati personali:** i dati personali relativi alle attività oggetto del presente procedimento verranno trattati ai sensi del "Regolamento Ue 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016" e del decreto legislativo 30/06/2003 n. 196, relativi alla protezione dei dati personali. Ai sensi dell'articolo 13 del "Regolamento Ue 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016", in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si rimanda a quanto contenuto nell' "*Informativa sul trattamento dei dati personali*" allegata alla presente lettera di invito.
- e) **procedure di ricorso:** contro i provvedimenti che il concorrente ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) dell'Emilia Romagna, sede di Bologna, con le seguenti precisazioni:
- e.1) il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni alla stazione appaltante e ad almeno uno dei controinteressati, e depositato entro i successivi 15 (quindici) giorni;
  - e.2) il termine per la notificazione del ricorso decorre dal ricevimento:
    - della presente lettera di invito per cause che ostano alla partecipazione;
    - della comunicazione di esclusione per i concorrenti esclusi;
    - della comunicazione dell'aggiudicazione definitiva per i concorrenti diversi dall'aggiudicatario;
  - e.3) la notificazione deve essere preceduta da un'informativa resa al Responsabile del procedimento con la quale il concorrente comunica l'intenzione di proporre ricorso, indicandone anche sinteticamente i motivi; l'informativa non interrompe i termini di cui al precedente punto e.1); l'assenza di tale informativa non impedisce la presentazione del ricorso ma può essere valutata negativamente in sede di giudizio ai fini dell'imputazione delle spese e di quantificazione del danno risarcibile;
  - e.4) per i soggetti diversi dai concorrenti sono fatti salvi i termini di cui all'articolo 120, comma 2, del decreto legislativo n. 104 del 2010;
- f) **accesso agli atti:** fermo restando quanto previsto dall'articolo 53 e dall'articolo 76, del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'accesso agli atti di gara è consentito, entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del provvedimento lesivo:
- f.1) per i concorrenti esclusi, o la cui offerta sia stata esclusa, limitatamente agli atti formati nelle fasi della procedura anteriori all'esclusione fino al conseguente provvedimento di esclusione;
  - f.2) per i concorrenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo l'approvazione dell'aggiudicazione provvisoria o, in assenza di questa, dopo 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione provvisoria, per quanto attiene i verbali di gara e le offerte concorrenti;
- g) **norme richiamate:** fanno parte integrante della presente lettera di invito e del successivo contratto d'appalto:
- g.1) il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
  - g.2) il regolamento di attuazione approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nelle parti ancora vigenti;
  - g.3) il capitolato generale d'appalto, approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per

quanto non previsto dal Capitolato speciale d'appalto;

- h) **riserva di aggiudicazione:** la stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara, senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o quant'altro.

**Soccorso istruttorio:** si applicano le disposizioni di cui all'art. 83, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

**Le disposizioni contenute nella presente "Lettera di invito alla procedura negoziata" e nello "Schema di contratto" (elaborato del progetto esecutivo) prevalgono, in caso di discordanza, con le disposizioni contenute nel "Capitolato speciale d'appalto" (elaborato del progetto esecutivo).**

Data, 14 gennaio 2020

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO ASSOCIATO GARE  
DR.SSA BARBARA BELLETTINI

**Allegati: modelli e progetto per la partecipazione:**

(art. 48, comma 2, d.P.R. n. 445 del 2000 e articoli 74, comma 1, e 75, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016)

- A. Dichiarazione cumulativa dell'offerente;
- B. Dichiarazioni individuali soggettive:
  - B.1. Dichiarazione di assenza di misure prevenzionali e penali;
  - B.2. Dichiarazioni di presenza di misure misure prevenzionali e penali;
- C. Dichiarazione cumulativa del consorziato;
- D. Dichiarazione cumulativa dell'ausiliario (avvalimento).

Progetto esecutivo, approvato con deliberazione della Giunta dell'Unione n. 120 del 18/11/2019, composto dai seguenti 26 elaborati:

- elaborato 1: corografia generale
- elaborato 2: stato di fatto - planimetria
- elaborato 3.1: stato di fatto - sezioni calanco est;
- elaborato 3.2: stato di fatto - sezioni calanco ovest
- elaborato 4: planimetria opere in progetto presente intervento
- elaborato 5.1: stato di progetto - planimetria calanco est
- elaborato 5.2: stato di progetto - planimetria calanco ovest
- elaborato 6.1: stato di progetto - sezioni calanco est
- elaborato 6.2: stato di progetto - sezioni calanco ovest
- elaborato 7: sezioni tipo di progetto
- elaborato 8: inquadramento catastale
- elaborato D1: relazione generale
- elaborato D2: documentazione fotografica
- elaborato D3: computo metrico estimativo opere in progetto
- elaborato D4: elenco prezzi unitari ed analisi prezzi
- elaborato D5: quadro economico
- elaborato D7: quadro incidenza percentuale di manodopera
- elaborato D8: elenco ditte catastali
- elaborato D9: piano di manutenzione dell'opera
- elaborato D10: capitolato speciale d'appalto
- elaborato D11: schema di contratto
- elaborato SIC1: piano di sicurezza e coordinamento e fascicolo dell'opera;
- elaborato G1: relazione geologica e geotecnica

- elaborato S1: relazione tecnica di calcolo
- elaborato S2: pianta e sezione delle opere strutturali
- elaborato S3: piano di manutenzione opere strutturali

Si allega, infine, solo per presa visione e senza alcun adempimento in sede di gara:

- *Informativa sul trattamento dei dati personali;*
- *“Codice di comportamento dell'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia”* approvato con deliberazione della Giunta dell'Unione n. 73 del 12/10/2015 e successive integrazioni e aggiornamenti (richiamato nello schema di contratto).